

Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Area: FARMACI E DISPOSITIVI

DETERMINAZIONE - GSA *(con firma digitale)*

N. G03488 **del** 21/03/2025

Proposta n. 9491 **del** 20/03/2025

Oggetto:

Presa di atto revisione della pianta organica delle farmacie della provincia di Rieti - anno 2024

Oggetto: Presa di atto revisione della pianta organica delle farmacie della provincia di Rieti – anno 2024

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Su proposta del Dirigente dell'Area Farmaci e Dispositivi;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 234 del 25.5.2023 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Andrea URBANI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la determinazione n. G16551 del 7.12.2023 con la quale viene conferito l'incarico di Dirigente Area Farmaci e Dispositivi della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria alla dott.ssa Marzia MENSURATI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” che prescrive la revisione biennale della pianta organica delle farmacie;

VISTI gli articoli 2 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico” relativi:

- a) alla possibilità di istituire nuove sedi in deroga al criterio della popolazione;
- b) alla nuova determinazione delle circoscrizioni a seguito dei mutamenti nella distribuzione della popolazione;

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, che alla lettera a) ha modificato l'art. 1 della legge 475/68 e prevede che:

1. il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui sopra, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, che alla lettera c) ha modificato l'art. 2 della legge 475/68 e prevede che:

1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica;

VISTO l'art. 14 ter della legge regionale n. 14 dell'11 agosto 2021 "Disposizioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico" che ha modificato la legge regionale n. 52 del 1980 che, rispetto alla revisione della pianta organica, prevede che:

1. *Entro il 31 dicembre di ciascun anno pari, i comuni, sulla base della rilevazione della popolazione residente pubblicata dall'Istituto Nazionale di Statistica, procedono alla conferma o alla revisione della pianta organica al fine di adattare la distribuzione sul territorio comunale delle sedi farmaceutiche alle variazioni sia quantitative che distributive della popolazione residente.*
2. *I comuni individuano le zone in cui collocare le nuove farmacie valutando l'adeguatezza del servizio farmaceutico in relazione a tutta la sua estensione geografica, ivi compresi i territori periferici situati al confine con comuni limitrofi, con particolare riferimento a:*
 - a) *equa distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico;*
 - b) *maggior attenzione alle zone dove è previsto uno sviluppo economico, urbanistico o un aumento demografico;*
 - c) *garanzia di accessibilità del servizio farmaceutico anche nelle aree scarsamente abitate.*
3. *In sede di individuazione, i comuni indicano anche le sedi farmaceutiche per le quali intendono esercitare il diritto di prelazione, nei limiti della metà delle sedi vacanti e di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della l. 475/1968 e successive modifiche.*
4. *Per le sedi di cui al comma 3, è fatto divieto di esercitare l'attività di farmacia attraverso società pubblico-private nella cui compagine sociale il comune non detenga almeno il 51 per cento della quota societaria.*
5. *Entro ottobre di ciascun anno pari, i comuni inviano la proposta di conferma o di revisione della pianta organica all'Azienda sanitaria locale e all'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, i quali, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della proposta, esprimono il parere obbligatorio e non vincolante previsto dalla normativa statale.*
6. *Acquisiti i pareri di cui al comma 5, i comuni adottano la nuova pianta organica esplicitando le sedi disponibili per il privato esercizio e quelle sulle quali intendono esercitare il diritto di prelazione, o confermano la pianta organica preesistente.*
7. *La pianta organica adottata è trasmessa alla Regione e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.*
8. *In caso di inutile decorso del termine del 31 dicembre, la Regione indice una conferenza di servizi che si conclude con l'adozione della revisione della pianta organica o la conferma della pianta organica preesistente.*

VISTA la determinazione n. G02644 del 27.02.2023, pubblicata nel B.U.R. della Regione Lazio n. 21 del 14.3.2023, di presa d'atto della revisione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Rieti, anno 2022 e successiva rettifica;

VISTA la nota prot. n. 509193 del 15 aprile 2024 con la quale l'Area Farmaci e Dispositivi - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, ha invitato i Comuni a dare esecuzione a quanto indicato nella legge regionale di revisione della pianta organica e ha comunicato che "*entro il 31 dicembre di ciascun anno pari, i comuni, sulla base della rilevazione della popolazione residente pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica, procedono alla conferma o alla revisione della pianta organica al fine di adattare la distribuzione sul territorio comunale delle sedi farmaceutiche alle variazioni, sia quantitative che distributive, della popolazione residente*" con la possibilità di procedere alla revisione ove fosse necessaria;

RICHIAMATA la nota di cui sopra secondo la quale l'I.S.T.A.T. non aveva ancora provveduto alla pubblicazione dei dati relativi alla popolazione residente al 31.12.2023, tuttavia era possibile l'estrazione dal sito <https://demo.istat.it/>, area bilancio demografico, sezione bilancio demografico mensile dei dati, anche se provvisori per l'anno 2023, relativi alla popolazione gennaio-dicembre;

CONSIDERATO che tali dati provvisori, sebbene non relativi alla popolazione residente al 31.12.2023, come previsto dalla normativa nazionale, consentono comunque di procedere, ove necessario, alle istituzioni obbligatorie o facoltative nel presupposto che i dati definitivi non subiranno delle sensibili variazioni e saranno comunque oggetto di correzione allorquando resi disponibili;

CONSIDERATO che i dati *provvisori* pubblicati sono diventati *definitivi* nel corso dell'anno 2024;

CONSIDERATO che ai sensi del succitato art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1275/71 la revisione della pianta organica delle farmacie deve essere effettuata sulla base dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T., relativi alla popolazione residente in ogni comune e riferiti all'anno precedente a quello in cui si procede alla revisione;

RICHIAMATO il bilancio demografico anno 2023 che rende noti i dati relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 2023 che hanno consentito di procedere alla determinazione del definitivo numero delle sedi da istituire sia obbligatoriamente che facoltativamente e alla riconferma del numero delle sedi esistenti;

VISTA la conferma della pianta organica esistente da parte del Comune di **Rieti** che con nota prot. n. 85549 del 16.12.2024 (prot. reg. 1544444.16-12-2024) comunica che *la popolazione (...) non permette l'apertura di un'ulteriore farmacia* e che *non risultano variazioni significative sulla distribuzione urbanistica della popolazione*;

VISTO l'Allegato A alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante l'elenco dei comuni della provincia di Rieti aventi due o più sedi farmaceutiche con le relative circoscrizioni;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,

- di prendere atto della conferma della pianta organica espressa dal comune di Rieti;
- di confermare la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Rieti di seguito riportate:

RIETI E PROVINCIA	Popolazione residente al 31.12.2021	Popolazione residente al 31.12.2023	Sedi farmaceutiche istituite
Comune			
Accumoli	547	516	1
Amatrice	2.293	2.215	2
Antrodoto	2.356	2.306	1
Ascrea	215	205	1
Belmonte in Sabina	645	629	1
Borbona	589	573	1
Borgorose	4.247	4.202	2
Borgo Velino	940	915	1
Cantalice	2.457	2.456	1

RIETI E PROVINCIA	Popolazione residente al 31.12.2021	Popolazione residente al 31.12.2023	Sedi farmaceutiche istituite
Comune			
Cantalupo in Sabina	1.642	1.662	1
Casaprota	691	670	1
Casperia	1.199	1.199	1
Castel di Tora	268	274	1
Castelnuovo di Farfa	1.020	996	1
Castel Sant'Angelo	1.195	1.187	1
Cittaducale	6.447	6.411	2
Cittareale	413	395	1
Collalto Sabino	390	382	1
Colle di Tora	362	371	1
Collegiove	130	123	1
Collevecchio	1.548	1.593	1
Colli sul Velino	458	455	1
Concerviano	278	278	1
Configni	586	574	0
Contigliano	3.689	3.673	1
Cottanello	530	526	1
Fara in Sabina	13.848	13.853	4
Fiamignano	1.205	1.170	1
Forano	3.078	3.259	2
Frasso Sabino	736	771	1
Greccio	1.514	1.464	1
Labro	372	354	1
Leonessa	2.149	2.085	1
Longone Sabino	541	517	1
Magliano Sabina	3.483	3.443	1
Marcetelli	69	57	1
Micigliano	115	112	1
Mompeo	504	518	1
Montasola	404	396	1
Montebuono	835	801	1
Monteleone Sabino	1.197	1.159	1
Montenero Sabino	280	267	1
Monte San Giovanni in Sabina	655	650	1
Montopoli di Sabina	4.103	4.089	1
Morro Reatino	328	340	1
Nespolo	191	199	1
Orvinio	398	392	1
Paganico Sabino	148	156	1
Pescorocchiano	1.928	1.827	1
Petrella Salto	1.036	1.027	2
Poggio Bustone	1.975	1.968	1
Poggio Catino	1.241	1.273	1

RIETI E PROVINCIA	Popolazione residente al 31.12.2021	Popolazione residente al 31.12.2023	Sedi farmaceutiche istituite
Comune			
Poggio Mirteto	6.145	6.167	2
Poggio Moiano	2.818	2.827	1
Poggio Nativo	2.569	2.571	1
Poggio San Lorenzo	545	550	1
Posta	566	555	1
Pozzaglia Sabina	308	308	1
Rieti	45.557	45.273	14
Rivodutri	1.150	1.152	1
Roccantica	548	542	1
Rocca Sinibalda	790	778	1
Salisano	498	481	1
Scandriglia	3.232	3.247	1
Selci	1.112	1.144	1
Stimigliano	2.203	2.192	1
Tarano	1.377	1.386	1
Toffia	1.089	1.074	1
Torricella in Sabina	1.333	1.285	1
Torri in Sabina	1.221	1.223	1
Turania	223	237	1
Vacone	226	234	1
Varco Sabino	165	161	1

Nei comuni aventi una sola sede farmaceutica il relativo confine coincide con quello dell'intero territorio comunale.

Nei comuni aventi due o più sedi farmaceutiche le circoscrizioni delle sedi stesse sono riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Il Direttore
(Andrea Urbani)

Allegato A

COMUNE DI AMATRICE

- 1^ sede** farmaceutica
- 2^ sede** farmaceutica

COMUNE DI BORGOROSE

- 1^ sede** farmaceutica – Corvaro: serve le frazioni di Santo Stefano, S. Anatolia, Cartore, Spedino;
- 2^ sede** farmaceutica – rurale - Borgorose serve le frazioni Grotte, Villeroze, Poggiovalle, Villa Torano, Torano, Collorso, Castelmedarno, Pagliata, Collemaggiore, Colleviati e Collefegato.

COMUNE DI CITTADUCALE

- 1^ sede:** Nord confine con i comuni di Rieti e Petrella Salto; Est confine con i comuni di Castel S. Angelo, Borgovelino e Petrella Salto; Sud montagne “Ponzano”; Ovest: montagne “Monte Quarto” e “Valle Stura”;
- 2^ sede:** Nord: confine con il Comune di Rieti; Est: montagne “Monte Quarto” e “Valle Stura”; Sud: confine con i comuni di Longone Sabino Rieti; Ovest: confine con il comune di Rieti.

COMUNE DI FARA SABINA

- 1^ sede:** zona di Passo Corese, Colle Barnabei, Valle Falsa e zone limitrofe;
- 2^ sede:** zona di Coltodino: Coltodino, Talocci, IME Casa, Pomonte, Farfa, Fara Sabina, Montegrottone e zone limitrofe;
- 3^ sede:** zona di Borgo Quinzio: Borgo Quinzio, Corese Terra, Canneto, Campo maggiore e zone limitrofe;
- 4^ sede - urbana** - frazione di Passo Corese, zona F.S. e ASL, Via Garibaldi e vie adiacenti

COMUNE DI FORANO

- 1^ sede:** delimitata dal confine con i comuni di Tarano, Cantalupo e Selci, Via Mercadante, fosso fino al Tevere, confine con il comune di Stimigliano;
- 2^ sede:** delimitata dal confine con i comuni di Cantalupo, Poggio Catino, torrente l’Aia, fiume Tevere, fosso che va al Tevere;

COMUNE DI PETRELLA SALTO

- Farmacia capoluogo:** capoluogo e frazioni di Staffioli, Carretta, Colle della Sponga, Capradosso, Maretì, Collerosso, Pagliara, Piagge;
- Farmacia Fiumata:** Fiumata, Borgo S. Pietro, Offeio, S. Martino, Oiano e Taglieto:.

COMUNE DI POGGIO MIRTETO

- 1^ sede:** intersezione della Via O. Caproni con il confine del Comune di Poggio Catino, confina con i comuni di Monte San Giovanni e di Montopoli in Sabina, Via Provinciale Stazione, Via Santa Maria in Turano, Via Coste, Via San Nicola, Via C. Parlagreco, isola territoriale della frazione di Castel S. Pietro;
- 2^ sede:** confine con il fiume Tevere, foce torrente Aia., Via O. Caproni, Via C. Parlagreco, Via Belvedere, Via San Nicola, Via Coste, Via Spineta, Via S. Maria Turano, Via Provinciale Stazione, Via Collesirico, confine con il comune di Montopoli in Sabina, s.s.313:

COMUNE DI RIETI

- 1^ sede** farmaceutica: Piazzale Stazione FF.SS. – Via Ludovico Canali lato sinistro fino al cavalca via da qui in linea retta fino all’incrocio tra Viale Togliatti e Via del Terminillo – Via del Terminillo lato destro fino ai confini della frazione di Castelfranco segue tali confini fino ad un punto che in linea retta vada ad incrociare Via A.M. Ricci – Incrocio con Via Conti – Via A. M. Ricci (esclusa) – Via A. Moro – Via C. Sforza – Via

Einaudi – Viale De Juliis – Via A. M. Ricci – Viale Nenni – Via Porrara fino all'incrocio con Via A. M. Ricci e la ferrovia Rieti – Terni seguendo la ferrovia fino a ricongiungersi al punto di partenza;

2^ sede farmaceutica: territorio delimitato da una linea che partendo dall'incrocio tra Via dei Pozzi e Via delle Stelle raggiunge in linea retta Via Salaria all'altezza di Ponte Cavallotti conteggiando tale Via fino a Piazza della Repubblica – Via Tancia – Ponte Giovanni XXIII segue fiume Velino fino all'altezza arco Via della Verdura seguendo il confine tra il centro storico ed il quartiere Fiume dei Nobili raggiunge Via della Molina – scalette dell'Episcopio – Via Cintia – Piazza Vittorio Emanuele – Via Garibaldi incrocio Via delle Stelle fino a raggiungere il punto di partenza. Al suddetto territorio sono aggregate le frazioni di Casette e S: Elia;

3^ sede farmaceutica: tratto delimitato da una linea che partendo da Ponte Cavallotti segue Via Salaria fino a Piazza della Repubblica- Via Tancia – Via Velina incrocio Via Di Carlo – Via Di Carlo – Via Tancia – Via Pistignano – Via Salaria – Via Martin Luter King – Via Valle Turano fino ai confini del comune seguendo tali confini fino ai confini della frazione di Casette segue tali confini fino a Via Cicolana- Via Cicolana verso Rieti (esclusa) fino al punto di partenza. Al suddetto territorio è aggregata la frazione di San Giovanni Rotondo – Maglianello – case San Benedetto;

4^ sede farmaceutica: territorio delimitato da una linea che, provenendo da Via Molino della Salce, percorre Viale dei Flavi, Viale della Gioventù, Via dei Tigli, Via Cintia fino all'incrocio di Via San Donato, percorrendola fino al Vicolo Tosti ed in linea retta al di là delle mura, Via L. Canali, Porta Cintia zona Ovest di Viale Maraini – Via Liberato fino a ricongiungersi al punto di partenza;

5^ sede farmaceutica: territorio delimitato da una via che partendo da Via Garibaldi incrocio Vicolo Arco Oscuro – segue Via Garibaldi – P.zza V. Emanuele – Via Cintia altezza Via San Donato – Vicolo Tosti da qui fuori le mura zona est Viale Maraini fino a Via Micioccoli – Via Micioccoli lato destro incrocio con Via Battistelli – Via Colelli – Viale De Juliis incrocio Via A.M. Ricci segue tale via verso Rieti fino ad incrociare la ferrovia Rieti – l'Aquila segue la ferrovia fino all'altezza di Piazza Mazzini angolo Via L. Canali – Via Morroni lato mura da qui in linea retta fino a Vicolo Arco Oscuro e ricongiungersi al punto di partenza in Via Garibaldi;

6^ sede farmaceutica: Porta D'Arce – Via delle Stelle fino all'incrocio Via Garibaldi – Via Garibaldi lato sinistro fino incrocio con Via Arco Scuri da qui fuori le mura – Viale Morroni lato mura fino al cavalcavia – Viale Palmiro Togliatti – Via del Terminillo – Via Vazia – Via Salaria per l'Aquila fino al passaggio a livello della ferrovia Rieti – l'Aquila da qui in linea retta fino ai confini del comune seguendo gli stessi fino a raggiungere la sponda del fiume Velino seguendola fino a Ponte Cavallotti – Via Salaria fino al punto di partenza;

7^ sede farmaceutica: Piazza XXIII Settembre – Via Chiesa Nuova incrocio Viale Fassini da qui in linea retta fino a Via Rosatelli – Via Rosatelli incrocio Via Ternana – Via Ternana lato destro verso Rieti – Via A. M. Ricci lato destro verso Rieti – Viale Aldo Moro lato destro – Via Cirese – Via Einaudi (esclusa) fino ad incrociare Viale De Juliis – Via Colelli – Via Battistelli – Via Micioccoli lato sinistro – Viale Maraini fino a ricongiungersi al punto di partenza;

8^ sede farmaceutica: territorio che partendo da Ponte Giovanni XXIII segue Via Velinia lato destro fino al sottopassaggio – Via Loreto Mattei lato sinistro fino al sottopassaggio da qui in linea retta fino a raggiungere l'inizio di Viale della Gioventù – Via dei Tigli – Via dei Gerani – Via dei Ligustri – Via delle Palme quindi seguendo la sponda del fiume Velino fino a raggiungere il punto di partenza. Al suddetto territorio è aggregata la frazione di Poggio Fidoni;

9^ sede farmaceutica: Via Vazia (esclusa) – Via del Terminillo lato sinistro fino a Via Palmegiani – Via O. Di Fazio fino ai confini della frazione di Vazia seguendo gli stessi fino ai confini del comune segue Via Salaria per l'Aquila fino all'altezza del passaggio a livello di Villa Reatina da qui segue la stessa Via (esclusa) fino a ricongiungersi al punto di partenza.

10^ sede farmaceutica: territorio che partendo dall'incrocio fra Via Fundania e Viale dei Flavi segue tale Via lato sinistro – Via Molino della Salce lato sinistro sino all'incrocio con Via Liberato Di Benedetto – incrocio Viale Maraini segue il perimetro dell'ex stabilimento SNIA Viscosa fino all'incrocio con Via Liberato Di Benedetto incrocio Viale Maraini segue il perimetro dell'ex stabilimento SNIA Viscosa fino all'incrocio Via Molino della Salce da qui in linea retta fino all'incrocio tra Via Rosatelli e Via Ternana segue tale Via fino ai confini del Comune e seguendo gli stessi fino ad incrociare Via Velinia – Via Velinia – Via Loreto Mattei fino a raggiungere il punto di partenza. Al suddetto territorio sono aggregate le frazioni di Castelfranco e Moggio;

11^ sede farmaceutica: territorio delle frazioni di Vazia (ad esclusione del Monte Terminillo al di sopra dei 1.000 metri) e Lisciano. Comprende inoltre il territorio che partendo dal confine del Comune con la frazione

di Vazia segue Via del Terminillo verso Rieti fino all'incrocio con Via Palmegiani – Via Palmegiani – Via O. Di Fazio fino a raggiungere nuovamente i confini della suddetta frazione;

12^ sede farmaceutica: territorio delimitato da una linea che partendo da Via A. M. Ricci altezza Via Conti in linea retta raggiunge i confini della frazione di Castelfranco, seguendo tali confini raggiunge i confini del comune seguendoli fino ad incrociare Via Ternana segue tale Via verso Rieti Via A. M. Ricci lato sinistro verso Rieti fino a raggiungere il punto di partenza;

13^ sede farmaceutica- urbana – zona ad ovest/sud ovest del centro cittadino, contenente il territorio delle frazioni di Poggio Fidoni, Piani di Poggio Fidoni Cerchiara e Poggio Perugino, confinante con i limiti del territorio comunale e, verso l'area urbana, con l'indicazione nominativa delle strade come da allegato A alla deliberazione 149/2012;

14^ sede farmaceutica- urbana – da porsi nella zona ad est/sud est del centro cittadino, contenente il territorio della frazione di Casette, confinante con i limiti del territorio comunale e, verso l'area urbana, con l'indicazione nominativa delle strade come da allegato A alla deliberazione 149/2012.